

POLIZZA MULTIRISCHI

POLIZZA N.....

CONTRAENTE:

ASSICURATORE:

TERMINOLOGIE CONTRATTUALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI:

Nel testo che segue si intendono:

Per "Assicurazione"	Il contratto di Assicurazione
Per "Polizza"	Il documento che prova l'Assicurazione
Per "Contraente"	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Per "Assicurato"	La persona fisica o giuridica Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Per "Società"	L'Impresa assicuratrice
Per "Ente"	E' la Pubblica Amministrazione
Per "Broker"	L'intermediario quale mandatario incaricato dal Contraente all'attivazione del contratto, . della disdetta, del recesso e dell'intermediazione dei premi, riconosciuto dalla Società e dall'Agenzia assegnataria del Contratto assicurativo
Per "Premio"	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Per "Periodo di assicurazione"	Ogni periodo di 12 mesi o frazione d'anno nel corso della durata della polizza coincidente con la data d'inizio e quella di scadenza
Per "Sinistro"	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Per "Indennizzo"	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Per "Franchigia"	Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato
Per "Scoperto"	La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato
Per "Massimale per sinistro"	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
Per "Risarcimento"	E' la somma dovuta dalla Società a terzi in caso di sinistro

Per "Rischio"	E' la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che ne possono derivare
Per "Primo Rischio Assoluto"	E' la forma di assicurazione dei danni a beni materiali ed immateriali nella quale la somma assicurata rappresenta la massima esposizione della Società in caso di sinistro, con esplicita esclusione dell'art. 1907 del Codice Civile. Forma assicurativa che consente di assicurare una somma inferiore al valore delle cose da assicurare, senza che l'Assicurato stesso debba sopportare una parte proporzionale del danno.
Per "Fabbricato"	<p>Fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati</p> <p>Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni. le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.</p> <p>L'intera costruzione edile, escluso il solo valore dell'area, con tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di condizionamento e riscaldamento, di condizionamento, ascensori e montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, tinteggiature, tappezzerie, moquettes, parquet e simili, affreschi, mosaici, statue non aventi valore artistico e tutte le cose destinate in modo durevole a servizio, ornamento e/o abbellimento del fabbricato.</p>
Per "Contenuto"	E' l'insieme di tutti i beni non compresi nella voce Fabbricato costituenti dotazioni e pertinenza dell'Ente, connessi ed occorrenti al funzionamento dell'Ente medesimo, nonché allo svolgimento delle attività come definite dal capitolato. Tali beni, normalmente posti sottotetto a fabbricato, possono trovarsi anche all'aperto in aree di pertinenza o disponibilità dell'Ente. Sono esclusi solamente i veicoli iscritti al PRA.
Per "Cose assicurate"	Beni oggetto della copertura assicurativa sono detti anche enti assicurati
Per "Cose particolari"	Archivi, dati d'archivio e supporti dati, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, modelli, stampi, garbi.
Per "Esplosione"	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.

Per "Eventi atmosferici"	Sono: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine e forza del vento, compreso il bagnamento direttamente causato dalla violenza di detti eventi
Per "Eventi socio-politici"	Sono: scioperi, sommosse, tumulti popolari, saccheggio, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio organizzato.
Per "Calamità naturali"	Sono: terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti, eccesso di precipitazioni nevosi, valanghe e slavine.
Per "Sovraccarico neve"	Sovraccarico di neve sui fabbricati
Per "Gelo e ghiaccio"	Gelo e ghiaccio che possono arrecare danni agli impianti interni idrici e tecnici al servizio del fabbricato
Per "Terremoto"	Brusco sommovimento della crosta terrestre dovuta a causa endogena. Si considera un unico evento l'insieme delle scosse telluriche susseguitesì nell'arco delle 72 ore dalla prima
Per "Terrorismo"	E' terrorismo un atto perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Il terrorismo è anche un atto inclusivo, ma non limitato, all'uso della forza, della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo
Per "Sabotaggio"	E' sabotaggio organizzato un atto di chi, per motivi o scopi politici, militari, religiosi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati allo scopo di impedire, intralciare, turbare e/o rallentare il normale svolgimento delle attività
Per "Guasti"	Sono qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo o ad un impianto di funzionare regolarmente.
Per "Implosione"	Repentino cedimento, inclusi lo schiacciamento e la rottura di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna.
Per "Incendio"	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Per "Insediamento"	Ogni luogo, fisicamente individuabile, nel quale il Contraente svolge la propria attività, sia direttamente che indirettamente

Per "Scoppio"	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
Per "Valore a nuovo"	<p>E' il criterio di valutazione delle cose assicurate come di seguito articolato:</p> <p><u>per i fabbricati:</u> è il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area</p> <p><u>per il contenuto:</u> è il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od eguali oppure equivalenti per il rendimento economico, comprese le spese di montaggio e fiscali</p> <p><u>per le cose particolari:</u> è il costo del materiale delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o tecniche necessarie per l'integrale ripristino delle cose assicurate allo stato precedente il sinistro</p> <p><u>per i valori:</u> è pari al valore nominale delle cose assicurate, salvo quanto previsto per il "valore artistico"</p>
Per "Valore Artistico"	E' la particolare valutazione attribuita e riconosciuta (per effetto di stima, perizia, expertise o notorietà intrinseca) ad un bene mobile o immobile di pregio ed importanza artistica, storica, culturale. Agli effetti della presente polizza il valore artistico è convenzionalmente assegnato a beni che, singolarmente o per aggregazione (nel caso di raccolte e collezioni), siano apprezzati oltre € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)
Per "Autocombustione"	Combustione spontanea senza fiamma
Per "Caduta aerei"	Caduta di aeromobili e corpi volanti in genere inclusi: corpi celesti, meteoriti e relative scorie, satelliti artificiali, loro parti e/o cose da essi trasportate
Per "Urto veicoli stradali"	Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato in transito sulla pubblica via
Per "Bang sonico"	Onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto supersonico
Per "Fumo"	Dispersione prodotta dalla combustione incompleta di qualsiasi materiale
Per "Danni consequenziali"	<p>Qualsiasi danno che sia conseguente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sviluppo di gas, fumi e vapori b) mancata anomala produzione di energia termica, elettrica od idraulica c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento d) colaggio o fuoriuscita di fluidi e/o liquidi

Per "Acqua Condotta"	Fuoriuscita di acqua condotta provocata da rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.
Per "Acqua piovana"	Precipitazione atmosferica di acqua
Per "Traboccamenti e rigurgiti di fogna"	Traboccamenti e rigurgito di fogna avvenuto a seguito di rottura accidentale della rete fognaria, occlusione di tubazioni e/o condutture
Per "Rottura lastre"	Danni subiti dalle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio
Per "Ricostruzione archivi"	Operazioni atte alla ricostruzione, manuale o meccanico, di archivi, documenti, registri, disegni e materiale meccanografico, su qualsiasi supporto
Per "Fenomeno elettrico"	Correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati
Per "Spese di demolizione e sgombero"	Spese sostenute per demolire, sgombrare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro.
Per "Spese di rimozione e ricollocamento"	Spese per la rimozione ed il ricollocamento di arredamento, attrezzatura, macchinario e merci resisi necessari a seguito di sinistro
Per "Fissi ed infissi"	Serramenti in genere, porte, finestre e recinzioni di protezione e/o chiusura dei locali assicurati e delle rispettive aree
Per "Indennità aggiuntiva"	Spese necessariamente sostenute a seguito di sinistro indennizzabile per il proseguimento dell'attività debitamente documentate
Per "Valori"	Denaro, titoli di credito in genere, francobolli, marche da bollo, carte bollate e, in generale, ogni carta rappresentante un valore, perle, pietre preziose, metalli preziosi
Per "Furto"	Appropriazione della cosa altrui così come definito dall'art. 624 del C.P.P.

Per "Furto con destrezza"	Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Per "Rapina o Estorsione"	Sottrazione di cose altrui mediante violenza e/o minaccia alla persona, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati
Per "Scippo"	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene
Per "Portavalori"	Trasporto di valori da una o più persone incaricate lungo una tratta abituale percorsa tra Ente, Banche ed Uffici Postali, altri fornitori, clienti, uffici della Contraente ed altri uffici pubblici.
Per "Apparecchiatura Elettronica"	Qualsiasi dispositivo alimentato elettricamente che venga convenzionalmente e nell'uso comune considerato elettronico, quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo: computer, elaboratori portatili, macchine da ufficio, dispositivi di segnalazione, avviso e controllo etc
Per "Conduttori esterni"	Insieme di cavi e conduttori di qualsiasi genere e tipo – sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini – collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti dotazione delle apparecchiature stesse
Per "Contratto di Assistenza tecnica"	Accordo contrattuale stipulato fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore
Per "Copie di sicurezza"	Sono copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti di qualsiasi genere e conservati in luogo protetto.
Per "Dati"	Insieme di informazioni, logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi
Per "Franchigia Temporale"	Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto
Per "Hardware"	Insieme delle strutture fisiche di un'apparecchiatura elettrica o elettronica in ogni sua componente di base o periferica
Per "Procedura"	Sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni

Per "Programma d'utente"	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da Ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati
Per "Programma standard In licenza d'uso"	Sequenze di informazioni che costituiscono informazioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti
Per "Software"	Insieme dei programmi utilizzabili su un'apparecchiatura elettronica e l'insieme della documentazione occorrente al suo funzionamento
Per "Supporto di dati"	Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente
Per "Virus informatico"	Qualsiasi software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito oppure introdotto accidentalmente e/o fraudolentemente, di infettare file o il sistema operativo in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.
Per "Antivirus"	Software atto a rilevare ed eliminare virus informatici o altri programmi dannosi.
Per "Obsoleto"	Impianto, prodotto e simili, che hanno perso efficienza e valore economico o che non sono più competitivi sul mercato
Per "Impianti ed apparecchi ad impiego mobile"	Impianti ed apparecchiature che per natura e costruzione possono essere trasportati in luoghi diversi dalle ubicazioni indicate in polizza
Per "Accessorio"	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional
Per "Optional"	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Per "Veicolo"	Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, dei Consiglieri, del Direttore Generale/Segretario e dei dipendenti dell'Ente e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente
Per "Invalidità Permanente"	Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'attività esercitata

Per "Malattia"	Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Per "Infortunio"	l'evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o patologie oggettivamente constatabili
Per "Inabilità Temporanea"	l'impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limitazione (inabilità parziale) all'esercizio delle attività svolte dall'assicurato.
Per "Rischio Professionale"	l'evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile allo svolgimento delle attività professionali e/o comunque riconducibile al rapporto con l'Azienda.
Per "Spese Mediche"	<ul style="list-style-type: none"> - onorari dei medici e dei chirurghi o dell'équipe operatoria; - uso della sala operatoria, materiale d'intervento, medicinali, apparecchi terapeutici, protesici ed endoprotesici applicati durante l'intervento; - spese di ricovero, rette di degenza; - esami, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici; - applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa; - trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni ed altre cure mediche, anche termali, occorrenti; - trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso; - prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.
Per "Mercedi"	Le retribuzioni lorde erogate dalla Contraente ai Dipendenti
Per "Dipendenti"	Le persone che, al momento del sinistro, prestano un'opera professionale continuativa per la Contraente e che dalla stessa sono retribuite in una delle forme previste dalla Legge
Per "Subappaltatore"	E' la persona fisica e giuridica cui l'Assicurato e/o Contraente hanno ceduto l'esecuzione di una parte contrattualmente predeterminata di opere, lavori e servizi.
Per "Cose"	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Per "Danno corporale"	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

Per "Danni materiali" il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
--

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2 – Assicurazione per conto di chi spetta:

La presente assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta. Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti non noti o non accertati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede. La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni se la disdetta viene intimata dal Contraente, di 120 giorni se viene intimata dalla Società. Se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso di singoli rischi o parti dell'Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata restituzione del premio.

Art. 7 – Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Regolazione del premio

La presente polizza non è soggetta a regolazione premio.

Al termine dell'annualità assicurativa si provvederà all'eventuale ricalcolo degli importi assicurati sulla base dei dati e/o valori aggiornati.

Le differenze attive e passive risultanti dall'eventuale aggiornamento dovranno essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente indicato valgono le norme di legge.

Art. 12 – Gestione del contratto clausola broker

Per ogni singolo Comune aderente l'attivazione della copertura, la cessazione e l'intermediazione dei premi verranno svolte per il tramite di Marsh SpA.

Tutte le altre comunicazioni riguardanti il contratto - che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno per il tramite della Società assicuratrice o Agenzia assicuratrice alla quale saranno appoggiati i contratti.

Art. 13– Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Art. 17 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile in caso di sinistro il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le spese a tale scopo sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Articolo 1913 del Codice Civile;
- darne avviso scritto alla Società od all'Agenzia cui è assegnato il contratto di assicurazione, entro di 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
- In caso di sinistro presumibilmente doloso effettuare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro sino agli accertamenti del danno da parte dei periti della Società ed al conseguente accordo sull'entità dello stesso;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e mettere a disposizione i suoi registri, fatture e qualsiasi altro documento che possa essere utile alla Società od ai suoi periti ai fini di indagini o verifiche.

Art. 18 – Adempimenti a carico della Società

Ricevuta la denuncia del sinistro la Società si impegna ad accelerare per quanto possibile tutte le operazioni e procedure inerenti la valutazione e l'accertamento del danno, concordando con l'Assicurato tempi e modalità di intervento in modo da non pregiudicare l'attività, ancorché ridotta, svolte nelle aree non direttamente interessate dal sinistro e/o nelle stesse porzioni utilizzabili nei siti danneggiati.

Art. 19 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle parti;
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuno delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 21 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 22 – Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che le garanzie riferite ai rami Incendio, Furto ed Elettronica sono prestate a Primo Rischio Assoluto (cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile), la determinazione dell'ammontare del danno, separatamente per ogni singolo somma assicurata o massimale di polizza, verrà eseguita nei seguenti modi:

- a) Per i Fabbricati: la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte o danneggiate, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, valore dei residui.

- b) Per il Macchinario, attrezzature, arredamento, compresi Supporti dati, vetri, cristalli ed insegne ed esclusi i titoli di credito: il valore di rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o danneggiate.
- c) Per gli oggetti pregiati, i preziosi e le merci: deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
- d) Per le cose particolari: il costo del materiale e delle operazioni meccaniche e manuali per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati
- e) Per i titoli di credito: l'importo verrà liquidato alle relative scadenze, se previste. L'Assicurato dovrà restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito, non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita) i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Art. 23 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

Art. 24 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Art. 25 – Anticipo indennizzi

Per le sezioni 1 – Incendio, 2 – Furto, 3 – Elettronica, il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in misura non inferiore al 30% delle somme assicurate relative alle singole partite colpite dal sinistro.

La Società adempierà all'obbligo entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 26 – Denuncia dei sinistri RCT/RCO

Si prende atto che l'Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell'Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all'Ente medesimo o ha promosso contro di questo l'azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale.

Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 27 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro infortuni

La denuncia del sinistro, corredata da certificato medico, deve pervenire alla Compagnia, a cura del Contraente, nel più breve tempo possibile dal verificarsi dell'infortunio.

L'assicurato ed i suoi familiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici incaricati dalla Compagnia e a qualsiasi indagine od accertamento che questa, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ritenga necessario.

Se dolosamente non si adempie, da parte degli interessati, agli obblighi qui menzionati, l'assicurato od i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se invece l'inadempimento è colposo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 28 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro Kasko

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza la denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo ed eventi sociopolitici, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato oltre alla denuncia presentata all'Autorità Estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 29 – Arbitrato valido per tutte le garanzie

Se tra la Società e il Contraente e/o Assicurato insorge una controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda, secondo equità ed in forma irritale. L'arbitro viene nominato, su istanza di una delle parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede o la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene la metà delle spese dell'arbitro.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'Arbitro.

Resta fermo il diritto delle parti di adire gli organi dell'ordinaria giurisdizione.

Art. 30 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro, relativamente ai settori Incendio, Furto ed Elettronica, le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo, potranno essere reintegrate nei valori originali, il contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 31 – Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

Art. 32 – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società assicurative che dovranno essere indicate nell'allegato di riparto al contratto.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 33 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data dell'eventuale chiusura della pratica di liquidazione od altro motivo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono.

L'assicurazione vale inoltre per tutte le attività preliminari, primarie, secondarie, complementari ed accessorie e tutte le lavorazioni inerenti anche non direttamente per i rischi assicurati previsti nelle singole sezioni di polizza, nonché per l'organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.

La presente polizza multigaranzie ha per oggetto l'assicurazione dell'Ente Comunale Pubblico, contro tutti i rischi descritti nelle singole sezioni che fanno parte integrante del capitolato per i danni da incendio, furto, elettronica, RCT/RCO e RC Patrimoniale, tutela legale, kasko, infortuni.

Nulla eccettuato salvo quanto espressamente escluso dalle singole sezioni di polizza.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione ha durata di anni.....

Dalle ore 24.00 del.....

Alle ore 24.00 del.....

E comporta il pagamento della prima rata alla firma del contratto nei modi e nei termini previsti dal capitolato.

Le rate successive avranno effetto a far data dal.....

PREMIO ALLA FIRMA E RATE SUCCESSIVE ANNUALI

Rischi assicurati	Premio netto	Imposte	Premio lordo
Incendio			
Furto			
Elettronica			
RCT/RCO			
RC Patrimoniale			
Tutela legale			
Kasko			
Infortuni			
Totale premio annuo			

La Società

Il Contraente/Assicurato

SEZIONE 1 – INCENDIO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti e tutti i danni consequenziali, sull'intero patrimonio di proprietà e/o in gestione/uso dell'Ente, da qualsiasi causa cagionati, nei limiti dei valori/massimali assicurati, con relative franchigie, scoperti e massimi risarcimenti, indicati nella successiva scheda di polizza, fatto salvo quanto specificatamente escluso.

Rischi esclusi:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato
- d) Causati da eruzioni vulcaniche
- e) Da smarrimento, furto e rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione
- f) Alla macchina od impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale
- g) Autocombustione qualora lo stoccaggio dei beni assicurati non venga effettuato adottando procedure e trattamenti, deposito e movimentazione richiesti dalla tecnica e dalle conoscenze
- h) Danni da fumo che siano determinati da guasti per usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione degli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati
- i) Da umidità e stillicidio
- j) Da acqua piovana penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti
- k) Da sovraccarico di neve provocato da valanghe e slavine, a lucernari e vetrate, a capannoni presso statici ed al loro contenuto
- l) Da gelo e ghiaccio conseguenti ad usura ed anormale e mancata manutenzione, in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro
- m) Con riferimento agli eventi atmosferici esclusione dei danni:
 - Causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina
 - umidità stillicidio, trasudamento ed infiltrazione
 - cedimento, franamento o cedimento del terreno, smottamenti, valanghe e slavine
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
 - ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, capannoni presso statici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti

- lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine
- n) Con riferimento a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio esclusione dei:
 - causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori
 - di dispersioni di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti
 - di inondazioni , alluvione, allagamento e frane
 - di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
 - di fenomeno elettrico
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto od in occasione di serrata
 - indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale
 - sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
 - di contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari
 - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni
- o) Da fenomeno elettrico ad apparecchiature elettroniche, alle lampadine elettriche e ai corpi illuminanti, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche

FENOMENO ELETTRICO

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (esclusi calcolatori e/o elaboratori) apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaimento beni mobili: l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocaimento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro, l' indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale ass.to relativo alle partite 1 / 2 .

RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;

- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

FERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

RISCHIO LOCATIVO

La Società , nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

IMPLOSIONE

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

DANNI ALLE LASTRE

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo, mezzo cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell' Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, saccheggio, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di - smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

RICERCA GUASTI

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

GRANDINE

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

Gli Assicuratori rispondono dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante

conseguenti:

- a. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei o da altro evento garantito in polizza;
- b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonchè nei sistemi di adduzione dell' acqua o di produzione o distribuzione dell' energia elettrica direttamente pertinenti all' impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

COLPA GRAVE DELL' ASSICURATO

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell' Assicurato.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Relativamente alle partite tutte, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 1 – INCENDIO ED ALTRI DANNI

A Primo Rischio Assoluto – si assicurano

Partita	Somma assicurata massima per singolo Comune (si precisa che ogni singolo Comune può adottare la somma preferita fino al massimo dell'importo sottoindicato Ved scheda economica	Tasso	Premio
1	Fabbricato		
2	Contenuto		

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo
Autocombustione		250,00	Valori assicurati alle partite 1-2
Acqua condotta		250,00	€ 50.000,00 per anno
Spese ricerca e riparazione del guasto		500,00	€ 5.000,00 per sinistro
Acqua piovana		500,00	€ 5.000,00 per sinistro
Traboccamenti e rigurgiti		500,00	€ 20.000,00 per anno
Sovraccarico neve		500,00	50% delle somme assicurate alle partite 1-2
Gelo e ghiaccio		500,00	€ 20.000,00 per anno
Eventi atmosferici		1.000,00	80% delle somme assicurate alle partite 1-2
Eventi sociopolitici		1.000,00	80% delle somme assicurate alle partite 1-2
Terrorismo		1.000,00	50% delle somme assicurate alle partite 1-2
Rottura lastre			€ 5.000,00
Ricostruzione archivi			€ 20.000,00
Fenomeno elettrico		250,00	10% delle somme assicurate alle partite 1-2
Terremoto		25.000,00	50% delle somme assicurate alle partite 1-2
Calamità naturali		25.000,00	50% delle somme assicurate alle partite 1-2
Cose particolari		1.000,00	€ 50.000,00
Valori		1.000,00	€ 10.000,00
Spese di demolizione e sgombero			€ 60.000,00
Spese rimozione e ricollocamento			€ 20.000,00

Onorari peritali			5% dell'importo liquidato a termini di polizza col massimo di € 20.000,00 ed un minimo di € 2.000,00
Altri eventi riconducibili al rischio assicurato e non specificatamente indicati		500,00	Le somme assicurate alle partite 1-2

SEZIONE 2 – FURTO

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti e tutti i danni consequenziali, sull'intero patrimonio di proprietà e/o in gestione/uso dell'Ente, da qualsiasi causa cagionati, nei limiti dei valori/massimali assicurati, con relative franchigie, scoperti e massimi risarcimenti, indicati nella successiva scheda di polizza, fatto salvo quanto specificatamente escluso.

Caratteristiche minime richieste per i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate:

Aperture poste a meno di metri 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza che sia necessaria particolare agilità personale) protetti in uno dei seguenti modi: serramenti in legno, metallo, materiale plastico rigido, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica od altri materiali di uso comune nell'edilizia chiusi con appositi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, fermi eventuali altri scoperti e franchigie, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini della presente copertura, restando il rimanente 10% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Furto a locali aperti:

Qualora non vengano posti in essere i mezzi di chiusura di cui sopra e vi sia presenza di presenza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini del presente settore, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Rischi esclusi:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;.
- c) Derivati dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati e ciclomotori non costituenti merci
- d) Perpetrati in locali disabitati od incustoditi da oltre 45 giorni
- e) Per la garanzia Portavalori sono esclusi i danni se la persona incaricata del trasporto ha un'età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni

GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

FURTO CON DESTREZZA

La garanzia è estesa al furto commesso con destrezza ed alla misteriosa sparizione avvenuti all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purchè constatato e denunciato alla competente autorità pubblica.

Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione della regola proporzionale, con il massimo risarcimento di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

L' assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L' assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonchè ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l' applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro 2.582,28 per evento

FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 2 - FURTO

A Primo Rischio Assoluto – si assicurano

Partita	Somma assicurata massima per singolo Comune (si precisa che ogni singolo Comune può adottare la somma preferita fino al massimo dell'importo sottoindicato) Ved scheda economica	Tasso	Premio
1	Contenuto		
2	Valori		

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo
Furto con destrezza			20% della somma assicurata alle partite 1-2
Mezzi di chiusura insufficienti	10% del danno liquidabile		Valore assicurato alle partite 1-2
Furto a locali aperti con presenza di persone	20% del danno liquidabile		Valore assicurato alle partite 1-2
Portavalori	10% del danno liquidabile		Valore assicurato alla partita 2
Furto e guasti a fissi ed infissi			€ 2.000,00
Guasti alle cose assicurate a seguito di furto o tentato furto		250,00	Valore assicurato alle partite 1-2
Atti vandalici a seguito di furto o tentato furto		1.000,00	50% delle somma assicurata a partita 1
Rapina ed estorsione			Valore assicurato alle partite 1-2
Scippo		250,00	10% dei valori assicurati alle partite 1-2
Onorari periti			5% dell'importo liquidato a termini di polizza col massimo di € 10.000,00 ed un minimo di € 1.000,00
Altri eventi riconducibili al rischio assicurato e non specificatamente indicati e/o esclusi		100,00	Valore assicurato alle partite 1-2

SEZIONE 3 – ELETTRONICA

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti e tutti i danni consequenziali, sull'intero patrimonio di proprietà e/o in gestione/uso dell'Ente, da qualsiasi causa cagionati, nei limiti dei valori/massimali assicurati, con relative franchigie, scoperti e massimi risarcimenti, indicati nella successiva scheda di polizza, fatto salvo quanto specificatamente escluso.

Caratteristiche minime richieste per i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate:

Aperture poste a meno di metri 4 dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno (cioè senza che sia necessaria particolare agilità personale) protetti in uno dei seguenti modi: serramenti in legno, metallo, materiale plastico rigido, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica od altri materiali di uso comune nell'edilizia chiusi con appositi congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, fermi eventuali altri scoperti e franchigie, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini della presente copertura, restando il rimanente 10% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Furto a locali aperti:

Qualora non vengano posti in essere i mezzi di chiusura di cui sopra e vi sia presenza di presenza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini del presente settore, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Rischi esclusi:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) Causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato
- d) Causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti
- e) Per ammanchi constatati in sede di inventario, verifica periodica, di smarrimento
- f) Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate
- g) Di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita

- h) Per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate
- i) I guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica
- j) Causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione
- k) Causati da trasporti, trasferimenti e relativi operazioni di carico e scarico al di fuori degli insediamenti dell'Assicurato, tale limitazione non sarà operativa per gli impianti ed apparecchiature ad impiego mobile
- l) Di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili
- m) Attribuibili a difetti od eventi certamente noti all'Assicurato o Contraente all'atto della stipula della polizza
- n) A lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate

SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per " supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell' Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonchè materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall' Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonchè qualsiasi altro dato non modificabile dall' Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonchè per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall' articolo delle C.G.A.

MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate con la partita) , la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall' apparecchio o dell'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;

- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

APPARECCHIATURE AD USO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, pur natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell'intercalare di polizza con apposita partita.

CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

Si precisa che la garanzia è operante anche per tubi e valvole elettroniche.

LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto " singolo sinistro ".

COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE 3 - ELETTRONICA

A Primo Rischio Assoluto – si assicurano

Partita		Somma assicurata massima per singolo Comune (si precisa che ogni singolo Comune può adottare la somma preferita fino al massimo dell'importo sottoindicato) Ved scheda economica	Tasso	Premio
1	Impianti, macchine, apparecchiature, beni e sistemi elettronici in genere			

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI ALL'INDENNIZZO

Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo
Fenomeni elettrici	15%	Minima € 150,00	Somma assicurata alla partita 1
Mezzi di chiusura insufficienti	10% del danno liquidabile		Valore assicurato alla partita 1
Furto a locali aperti con presenza di persone	20% del danno liquidabile		Valore assicurato alle partite 1-2
Apparecchiature ad impiego mobile	25%	Minima € 150,00	15% della somma assicurata a partita 1
Software	10%	Minima € 150,00	20% della somma assicurata a partita 1
Spese di demolizione e sgombero			€ 1.500,00
Indennità aggiuntiva	10%	Minima € 150,00	30% della somma assicurata a partita 1
Danni da acqua in genere	20%	Minima € 150,00	50% della somma assicurata a partita 1
Supporti dati	5%	Minima € 150,00	20% della somma assicurata a partita 1
Onorari periti			5% dell'importo liquidato a termini di polizza col massimo di € 3.000,00 ed un minimo di € 1.000,00
Altri eventi riconducibili al rischio assicurato non specificatamente indicati e/o esclusi		150,00	Valore assicurato alla partita 1

SEZIONE 4 – RCT/RCO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente polizza sono operanti per i rischi della responsabilità civile derivanti all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e necessario.

Le garanzie sono inoltre operanti per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'Assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) – valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – compreso danno biologico.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/09/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalla quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata. L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (R.C.O) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso.

d) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempre che sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

e) Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni esperite dall'INPS. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n°222.

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza.

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la massima esposizione della Compagnia non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili.

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;

interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;

alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

d) da furto;

e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.

i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

l) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

m)conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

n)derivanti da scioperi, tumulti, sommosso, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.

Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia, entro i limiti del massimale impegnato nel sinistro, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccedenza al massimale, ma per non più di un quarto di esso.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espresso per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Diritto di rivalsa

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Assicurati" limitatamente ai dipendenti ed amministratori, la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

La Società per le rimanenti categorie rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 del C.C., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1)La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2) La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private.

3) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

4) La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

5) La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.

6) La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni), ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

7) La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

8) La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

9) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

10) La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.

11) La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

12) La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.

13) La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

14) Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia di fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario;

15) La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture.

16) Premesso che l'assicurato può appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;

l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

17) L'Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all'assicurato in qualità civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative.

SEZIONE 4 – RCT/O

MASSIMALI DA GARANTIRE	
RCT/RCO	Massimale unico € 3.000.000,00 per ogni sinistro

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO	
Il premio è determinato sulla base di:	Tasso netto pro mille
MERCEDI LORDE ANNUE €	Premio minimo netto annuo €
.....	
Ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i dipendenti	

RIEPILOGO DELLE LIMITAZIONI AL RISARCIMENTO			
Descrizione	Scoperto	Franchigia (€)	Massimo Indennizzo
Ogni e qualsiasi danno		€ 500,00	I massimali RCT/O di polizza
Cedimento e franamento del terreno	10%	Minima € 1.500,00	€ 250.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Minima € 2.500,00	€ 250.000,00
Cose consegnate e non		€ 150,00	€ 250.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Minima € 1.500,00	€ 150.000,00
Danni da Incendio			€ 500.000,00
Altri eventi riconducibili al rischio assicurato e non specificatamente indicati e/o esclusi		€ 500,00	Massimale assicurato

SEZIONE 5 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi stabiliti e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati all' Art. 2) utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso (e per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa), durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) **Incendio:** Combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) **Furto:** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione;
- c) **Kasko:** ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) **Eventi naturali:** trombe d'aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie,
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi;
- i) **Eventi diversi:** quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda Somme assicurate, Calcolo del Premio, franchigie e scoperti.

L'Assicurazione vale per il territorio dell'Europa intera.

Art. 2 – Veicoli assicurati

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti , purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

C - Veicoli di proprietà e/o in uso agli Amministratori (non Consiglieri in quanto già previsti al punto B), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

D - Veicoli di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni , purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente, che prestano la loro opera per conto del Contraente;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si precisa che per la categoria C, i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio alla sede di attività e viceversa.

Art. 3 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del Contraente e dell'Assicurato mentre la colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 3a. dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato di dipendenti ed amministratori del Contraente;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

Art. 4 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art. 6 – Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate

Salvo il disposto dell' art. 10) , il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l' avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L' indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 7 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

Art. 8 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/sindaco/amministratore/consigliere o altra persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Riparazioni - sostituzioni “in natura” delle cose rubate o danneggiate

L'impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto all'art. 3 punto 3a.

Art. 13 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 8) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

Art. 14 - Beneficiario

L'Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell'Ente.

Art. 15 – Estensioni territoriali

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa Intera, esclusa C.S.I.

SEZIONE 5 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRE CATEGORIE

SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti , purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

B – Veicoli di proprietà e/o in uso dei Consiglieri e del Direttore/Segretario Comunale purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

C - Veicoli di proprietà e/o in uso agli Amministratori (non Consiglieri in quanto già previsti al punto B), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;

D - Veicoli di proprietà di borsisti, incaricati, consulenti e componenti di commissioni , purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente ,che prestano la loro opera per conto del Contraente;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero

Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro	€	16.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza chilometrica prevista	Km	
Premio lordo chilometrico anticipato	€	

Scomposizione del premio totale

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto franchigia % / Euro	e/o
Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g), i)	Somma assicurata	€ 500,00	
Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	nessuna	
Beni trasportati	1.500,00	nessuna	

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

SEZIONE 6 - INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le seguenti categorie:

a)Conducenti Mezzi Ente

Infortuni subiti da conducenti durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia, per tutti i veicoli di proprietà o in uso all' Ente, compreso a titolo esemplificativo e non limitativo, le biciclette.

Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli.

b) Dipendenti uso mezzo proprio in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio

La garanzia deve intendersi prestata in ottemperanza agli obblighi di legge derivante alla Contraente, di garantire i Dipendenti ed il Segretario per gli Infortuni subiti durante la circolazione con i mezzi di trasporto, in uso agli stessi purchè non intestati al PRA a nome del Contraente, quali autovetture, cicli e motocicli, che possono verificarsi durante le trasferte o gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative comprese le persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La garanzia deve intendersi estesa per la forzata sosta e la ripresa della marcia nonché la salita e la discesa degli automezzi.

c) Amministratori

Infortuni subiti dagli amministratori durante lo svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica dichiarata, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento delle funzioni predette effettuate con qualsiasi mezzo di locomozione

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

d) Minori iscritti e frequentanti gli asili nido comunali

La garanzia deve intendersi prestata per gli infortuni subiti durante la permanenza agli asili.

e) Volontari

f) Volontari Protezione Civile

La garanzia deve intendersi prestata per gli infortuni subiti da volontari durante lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi dall'Ente.

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività con l'intesa che:

a) l'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o dalla data di cessazione del servizio, se questa è anteriore.

b) sono escluse dalla garanzia l'AIDS , le nevrosi, le malattie mentali e quelle tubercolari, nonché le radiodermiti e comunque le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) in caso di controversie , è riservato al Collegio Arbitrale previsto dalle condizioni generali di assicurazione anche l'accertamento che la malattia sia effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio;

d) non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l'invalidità permanente supera il 15% della totale , viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di invalidità permanente residuo.

Per le definizioni di morte ed invalidità permanente si farà riferimento alla disciplina di cui agli artt. 2) e 3) della sezione 5.

g) Partecipanti centri estivi

La garanzia deve intendersi prestata per gli infortuni subiti dai partecipanti ai centri estivi.

h) Partecipanti soggiorni e gite

La garanzia deve intendersi prestata per gli infortuni subiti dai partecipanti a soggiorni e gite organizzate dall'Ente 24 ore su 24.

Art. 2 - Rischi esclusi

L'assicurazione non vale per gli infortuni derivanti da:

- viaggi in qualità di passeggero su linee aeree non regolari;
- proprie azioni delittuose nonché partecipazione a imprese temerarie, salvo gli atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o legittima difesa.
- guerra, atti di guerra, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione, rivoluzione;
- esplosioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive, impiego di armi nucleari;
- dolo dell'Assicurato e degli Amministratori del Contraente.
- da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;

Art. 3 - Casi e somme assicurate

Per ciascun Assicurato la Compagnia assicura i casi e le somme individuati in polizza.

Art. 4 - Precisazioni in ordine alle garanzie

Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni dovuti a:

- a. imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi;
- b. aggressioni o atti violenti, qualunque ne sia il movente, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte volontariamente.
- c. eventi catastrofali (terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve.

L'assicurazione comprende inoltre:

- d. gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- e. l'asfissia non dipendente da malattia;
- f. l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti dall'ingestione o assorbimento di sostanze;
- g. l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo;
- h. le conseguenze di morsi o punture di animali.
- i. Rischio guerra, a parziale deroga del precedente articolo 2 la garanzia comprende gli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trovava all'estero.

Art. 5 – Esonero denuncia generalità degli assicurati

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

Art. 6 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solamente le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 7 - Caso morte

Se l'assicurato muore entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Si conviene tuttavia che se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente - ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo - l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa risulti maggiore.

Qualora a seguito dell'infortunio la salma dell'Assicurato non venga ritrovata, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dagli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se, dopo che la Compagnia ha pagato l'indennizzo, risulta che l'Assicurato è ancora in vita, la Compagnia medesima avrà diritto - entro 30 giorni dalla richiesta - alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Resta inteso che l'Assicurato avrà così diritto all'indennizzo previsto in polizza per altri casi eventualmente assicurati.

Art. 8 - Invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se essa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento alle percentuali stabilite dall'allegato 1 al D.P.R. 1124 del 30.06.1965, e seguendo i criteri qui esposti:

- a. di detta tabella si utilizzano, ove previsto, le percentuali riferite alla sola parte destra, abolendo qualsiasi distinzione tra parti destra e sinistra del corpo.
- b. la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali previste dalla citata "tabella INAIL" vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
- c. qualora l'infortunio determini menomazione di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
- d. nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
- e. nei casi di invalidità permanente non specificati dalla "tabella INAIL", l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dall'attività dell'Assicurato.
- f. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Se tuttavia l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Art. 9 - Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Compagnia rimborsa le spese mediche fino alla concorrenza del massimale assicurato, dietro presentazione in originale della relativa documentazione.

Sono altresì comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Qualora l'assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento con ambulanza, eliambulanza o aereo in un centro ospedaliero attrezzato.

La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

La presente garanzia vale fino a concorrenza della somma indicata.

Art. 10 – Ernie traumatiche e da sorzo – ernie addominali

L'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

qualora sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;

qualora l'ernia, anche bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;

qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 11 – Rimpatrio salma (per le categorie C) H)

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.032,91.

Art. 12 – Rientro sanitario (per le categorie C) H)

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto).

Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.582,28.

Art. 13 – Diabete

L'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa.

In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo ai sensi dell'art. 3 della sezione 6.

Art. 14 – Ubriachezza

L'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza alla guida di autoveicoli.

Art. 15 – Colpa grave

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato fatta eccezione per dipendenti ed amministratori per i quali la garanzia non opera nel caso in cui gli infortuni siano derivanti da dolo o colpa grave degli stessi, accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 16 - Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.

Per le categorie e), f) g) e h) tale limite deve intendersi elevato a 80 anni e comunque per le stesse è necessaria la presentazione dei certificati medici attestanti le buone condizioni fisiche.

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all'Assicurato.

Art. 17 - Cumulo di indennità

La diaria di ricovero, il rimborso delle spese di trasporto e di quelle mediche sono cumulabili fra loro e con qualsiasi altro caso garantito.

Art. 18 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 19 – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

La Contraente è esonerata dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'art. 3 della sezione 6.

Art. 20 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 21 Beneficiario

L'Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell'Ente.

SEZIONE 6 - INFORTUNI

ASSICURAZIONE INFORTUNI GENERALE

PERSONE E SOMME DA GARANTIRE			
CASI ASSICURATI	Morte	Inv Permanente	
a)Conducenti Mezzi Ente	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
b) Dipendenti uso mezzo proprio in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
c) Amministratori	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
d)Minori iscritti e frequentanti gli asili nido comunali			
e) Volontari	€ 52.000,00	€ 52.000,00	
f) Volontari Protezione Civile	€ 52.000,00	€ 52.000,00	
g)Partecipanti centri estivi	€ 52.000,00	€ 52.000,00	
h) Partecipanti soggiorni e gite	€ 52.000,00	€ 52.000,00	